



Michele PARTIPILO

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 28 del 08/08/2008

GLI “AUTOCARRI” EQUIPARATI ALLE AUTOVETTURE

L'art. 35, comma 11, DL n. 223/2006, ha previsto l'emanazione di uno specifico Provvedimento al fine di individuare i veicoli che *“a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone”* e che devono essere pertanto assoggettati alle limitazioni di deduzione del costo e di detrazione dell'IVA previste per le autovetture.

In base al Provvedimento 6.12.2006 i veicoli che rientrano nella citata previsione sono quelli che, *“pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (autocarri), abbiano:*

- *codice di carrozzeria F0 (effe zero);*
- *4 o più posti;*
- *un rapporto tra la potenza del motore espressa in kW e la portata del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva e la tara, espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.”*

La verifica del **rapporto potenza/portata** risulta pertanto dalla seguente formula:

$$J = \frac{Pt \text{ (kW)}}{P \text{ (t)}} = \frac{Pt \text{ (kW)}}{Mc - T \text{ (t)}}$$

Pt è la potenza del motore espressa in kW

P è la portata

Mc è la massa complessiva

T è la tara

Se J è inferiore o uguale a 180 →	Il bollo auto è corrisposto sulla base della portata	Non si applicano le limitazioni IVA e II.DD. previste per le autovetture
Se J è superiore a 180 →	Il bollo auto è corrisposto sulla base della potenza	Si applicano le limitazioni IVA e II.DD. previste per le autovetture

Si rammenta che i dati per **individuare i veicoli interessati** dal Provvedimento in esame possono essere desunti dalla **carta di circolazione** del veicolo (mod. MC820F) come evidenziato:

Dati	Riferimento carta di circolazione	
Categoria del veicolo	(J)	→ N1
Codice carrozzeria	(J.2)	→ F0
Numero posti	(S.1)	→ 4 o più
Potenza motore (Pt)		(P.2)
Massa complessiva (Mc)		(F.2)
Tara (T)	pagina 3 della carta di circolazione (può essere definita anche come “massa a vuoto”)	

Come ribadito nella citata Nota n. 3498, al fine di individuare i “falsi” autocarri è necessaria **la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla norma**. Pertanto non possono essere equiparati alle autovetture gli autocarri con un codice di carrozzeria diverso da F0, ovvero che abbiano un numero di posti inferiore a 4, a prescindere dal rapporto potenza/portata.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*